



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO X

Prot. Nr.75861/2020

Rif. Prot. Entrata Nr. 75841/2020

Roma, 28 MAG. 2020

All'Ufficio Legislativo
Economia

All'Ufficio Coordinamento
Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 1774 - Conversione in legge del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato – MAXIEMENDAMENTO.

Si fa riferimento al maxiemendamento al provvedimento in oggetto unitamente alla relazione tecnica.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

DISPOSIZIONI DA STRALCIARE IN QUANTO COMPORTANO ONERI NON QUANTIFICATI O COMUNQUE PRIVI DI COPERTURA E DI RELAZIONE TECNICA NON IDONEA.

Articolo 1, comma 3 lettera a-bis) - Em. 1.27 - La disposizione prevede per tutti i bambini, le bambine, gli alunni e le alunne con disabilità, durante i periodi di sospensione delle attività, interventi di tutti i docenti anche di sostegno sia durante le lezioni virtuali che durante le eventuali lezioni in presenza anche a domicilio.

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio si rappresenta che la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura. Inoltre, si segnala che la vigente normativa contrattuale non prefigura tra gli obblighi contrattuali l'accompagnamento in presenza anche domiciliare diretta del personale dedicato all'assistenza dell'alunno disabile (tra i quali sono ricompresi anche i collaboratori scolastici). L'applicazione potrebbe comportare un oneroso contenzioso e necessità di utilizzo di ulteriore personale. Infine, la proposta è suscettibile di determinare oneri non quantificati per compensare tali attività straordinarie.

Articolo 1-bis - Em. 1.0.7 (testo 2) - La disposizione prevede una spesa di 3 milioni per l'acquisto di strumenti informatici o il potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti.

La proposta determina oneri per 3 milioni privi di copertura in quanto le risorse finanziarie previste a copertura sono state già impegnate ed erogate.

Articolo 1-ter - Em.1.0.16 (testo 2)- La disposizione, al comma 1, prevede di assegnare alle istituzioni scolastiche le somme necessarie per favorire la continuità occupazionale mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato con personale docente o ATA, già impegnato in attività di supplenza breve, per attività lavorative in genere, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e per le attività amministrative, durante tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa dell'emergenza epidemiologica. Inoltre, al comma 2 prevede uno stanziamento di 6.400.000 per la copertura di supplenze già effettuate nel periodo tra il 17.3.2020 e il 3 aprile al rientro del titolare.

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, tenuto conto che si tratta di risorse destinate al funzionamento delle istituzioni scolastiche, si rappresenta che la relazione tecnica non dà dimostrazione, come previsto dall'art. 17, comma 6-bis della L. 196/2009, della sussistenza di risorse disponibili senza pregiudicare le attività istituzionali programmate.

Inoltre, la proposta prefigura l'introduzione di una fattispecie nuova di supplenza breve effettuata, non in sostituzione del collega assente, ma per attività lavorative in genere, oltre che nello specifico di potenziamento e per didattica a distanza.

Articolo 2, comma 1 lettera a-bis) – Em. 2.126 (già 2.0.43 -) La norma prevede che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate anche all'eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell'età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle strutture scolastiche.

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, la disposizione è da stralciare in quanto priva di idonea relazione tecnica ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 196/2009 che quantifichi gli oneri aggiuntivi sia di personale che delle infrastrutture e delle relative fonti di finanziamento.

Articolo 2 comma 4-ter - Em 2.200 testo corretto relatrice - Con il comma 4-ter si determina la procedura di costituzione delle graduatorie provinciali per l'attribuzione delle supplenze annuali, prevedendo che la stessa sia disciplinata con ordinanza del Ministro dell'Istruzione.

Al riguardo, è necessario lo stralcio del comma 4-ter, in quanto il potere di ordinanza va esplicitato in determinati limiti e finalità, potendosi introdurre con detto strumento anche modalità di costituzione dei posti di supplenza suscettibili di determinare oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti (ad esempio accorpendo le ore eccedenti che a legislazione vigente non devono, per obiettivi di finanza pubblica ex legge 448/2001-legge finanziaria 2002, concorrere a costituire posti interi e che sono attribuiti dai dirigenti scolastici ai docenti in servizio quali ore eccedenti)

Articolo 2, commi 6-bis e 6-ter - Em. 2.103 - La disposizione prevede un incremento di 40 milioni di euro per il 2020 delle risorse della Card docenti di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015 in favore dei docenti a tempo determinato.

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, si rappresenta che la disposizione introduce un diritto soggettivo e pertanto non può prevedere un limite di spesa, tenuto anche conto che la relazione tecnica stima un onere di 54 milioni di euro, superiore rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla norma. Inoltre il Fondo Esigenze Indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della l. 190/2014 utilizzato a copertura non presenta disponibilità al netto dell'incremento del predetto fondo previsto dall'art. 265 del DL 34/2020, attualmente in fase di conversione.

Articolo 2, comma 6-quater -Em. 2.115 - la disposizione nel sopprimere le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa," impone al Ministero dell'istruzione di fornire ai supplenti brevi e saltuari, ma non al rimanente personale docente, la strumentazione informatica occorrente per la didattica a distanza

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, si rappresenta che la disposizione determina maggiori oneri non quantificati e privi di copertura a cui si potrebbero aggiungere ulteriori oneri derivanti dall'eventuale estensione, in sede giudiziale, del beneficio a tutto il personale docente.

Articolo 2-quater - Em 2.051 T2 e 2.052 T2 - La disposizione autorizza l'immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale di coloro che sono risultati in sovrannumero nella provincia sino ad un massimo di 128 unità incrementando l'organico di 65 posti. Dispone, altresì, dal medesimo anno scolastico, l'incremento di 100 posti della dotazione organica degli assistenti tecnici della provincia di Palermo.

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, si rappresenta che la disposizione determina oneri non coperti per 1,978 milioni per il 2020 e per 4,342 milioni per il 2021 e per gli anni seguenti, atteso che la copertura mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015 (Card docente) non è idonea in quanto non sussistono disponibilità sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 4, comma 1-bis - Em. 4.18 – La disposizione prevede che le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, si rappresenta che proposta determina oneri non quantificati e privi di copertura. La disposizione non è inoltre corredata della relativa relazione tecnica.

Articolo 4-ter – Em 4.0.100 Relatrice – La disposizione prevede, in deroga alla normativa sull'autorizzazione di cui all'art. 39, comma 2 bis della Legge n. 449/97, di consentire l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, derogando anche alla normativa che prevede l'accesso nelle pubbliche amministrazioni per mezzo di procedura

concorsuale selettiva articolata su prove scritte e orali, limitando la procedura alla sola valutazione dei titoli con possibili oneri di contenzioso.

Nel concordare con il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, si ritiene necessario lo stralcio in quanto l'iniziativa facendo generico riferimento a posti vacanti e disponibili, è suscettibile di determinare oneri di personale non quantificati e privi di copertura, essendo derogata la normativa autorizzatoria ex art. 39 L. 449/1997 e quindi la quantificazione delle facoltà assunzionali disponibili e delle risorse finanziarie ad esse correlate. Il quadro normativo vigente di cui all'art. 400 del Dlgs 297/1994, nel prevedere che i concorsi sono indetti per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio, al fine di evitare l'insorgere di oneri non coperti, prescrive che l'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto delle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Da ultimo, si segnala che il momento della verifica della disponibilità dei posti, non può essere quello dell'autorizzazione all'assunzione (come previsto nella proposta normativa) ma quello dell'indizione dei concorsi, altrimenti si potrebbero avviare, tra l'altro con cadenza ricorsiva biennale, un numero indefinito di procedura concorsuali, creando incertezza e contenzioso in relazione alla pretermissione di talune categorie di candidati da assumere rispetto ad altri.

DISPOSIZIONI DA MODIFICARE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA RT OD AL FINE DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI.

Articolo 2-bis - Em. 2.0.9 - Al fine di evitare l'insorgere di oneri non coperti è necessario riformulare la disposizione, modificando il comma 4 come segue:

*4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. **Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza comunque denominati.***

Articolo 1, comma 7-quater Em. 1.72 (testo 5) - Al fine di evitare l'insorgere di oneri non coperti è necessario modificare il comma 7-quater aggiungendo dopo le parole "*dell'alunno in istruzione domiciliare*" le parole "*con quello degli altri alunni inseriti nella classe di titolarità del medesimo insegnante di sostegno, già in servizio presso l'istituzione scolastica,*" e il comma 7-quinquies aggiungendo, dopo le parole "*di cui al comma 7-quater*", le seguenti parole: "*non autorizza la sostituzione del personale impiegato e*".

Articolo 7-quinquies – Em. 7.0.100 – Al fine di evitare l'insorgere di oneri non coperti è necessario modificare il comma 2 come segue

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, **nei limiti finanziari ivi indicati da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola

superiore meridionale, ~~nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca~~. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statuari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo.».

ULTERIORI OSSERVAZIONI NEL MERITO DI TALUNE DISPOSIZIONI


Articolo2, comma 3-ter - Em. 2.77 (testo 3) La disposizione prevede che le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del Comparto “Istruzione e Ricerca” nella modalità a distanza sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il Comparto “Istruzione e Ricerca.

Si evidenzia che la definizione delle modalità i criteri per l'erogazione delle prestazioni a distanza, può eventualmente avvenire in sede di contrattazione solo per il periodo successivo alla definizione della stessa, quindi a partire dall'a.s. 2020/2021, decorrenza che andrebbe espressamente prevista, potendosi configurare, diversamente, incertezze interpretative per l'attività già svolta nel periodo decorso e per quello, verosimilmente di non brevissima durata, occorrente per la definizione dello stesso contratto, che, peraltro, potrebbe avvenire ad emergenza ormai superata, in quanto la relativa scadenza è prevista per il 31 luglio p.v..

La norma così come formulata demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni rese a distanza anche per il periodo decorso e per quello precedente alla definizione dello stesso contratto, con conseguenti effetti non valutabili sulle predette attività già svolte nel caso in cui tali criteri e modalità dovessero in concreto differire da quelli adottati finora.

Premesso quanto sopra, si restituisce il provvedimento bollinato e la relazione tecnica positivamente verificata ad esclusione delle disposizioni per le quali è stato chiesto lo stralcio e con le condizioni sopraindicate.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Disegno di legge AS 1774

“Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”

EMENDAMENTO UNICO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

“Art. 1

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, n. 22

Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.”

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.”.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.».

All'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo le parole: "per le scuole secondarie" aggiungere le seguenti: "e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo".

All'articolo 1, comma 3, lettera a):



1. dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;

2. sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;».

All'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;», aggiungere le seguenti: «per la scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, non si tiene conto del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122».

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;".

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera a)-bis inserire la seguente: «a-ter) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove di esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione».

All'articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» inserire le seguenti: «di esame».

All'articolo 1, comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» inserire le seguenti: «di istruzione».

All'articolo 1, comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;".

All'articolo 1, comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli», con le parole «in sede di».

All'articolo 1, comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) Limitatamente all'anno scolastico 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la reinscrizione



dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato."

All'articolo 1, comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la seguente: «rimodulazione».

All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale».

All'articolo 1, comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche previsioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

All'articolo 1, comma 4, lettera c), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "comunque tenendo conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;"

All'articolo 1, comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».

All'articolo 1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. E' garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente."

All'articolo 1, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».

All'articolo 1, comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di



abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.».

All'articolo 1, dopo il comma 7, inserire i seguenti: «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1. 7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.».

All'articolo 1, dopo il comma 7-ter inserire i seguenti: «7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. 7-quinquies. L'attività di cui al comma 7-quater non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

All'articolo 1, comma 9, sostituire le parole: «il limite di spesa» con le seguenti: «il rispetto del limite di spesa», le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» con le seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», le parole: «fondo per il funzionamento» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006» con le seguenti: «legge 27 dicembre 2006».

All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: “riassegnati” inserire le seguenti: “per la metà” e dopo le parole “legge 27 dicembre 2006, n. 296” inserire le seguenti: “e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,”.



Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: «Art. 1-bis (Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili) 1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "criteri di accessibilità per le persone con disabilità." sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti.».

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente: «Art. 1-ter (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA) L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari) 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative. 2. È stanziata la somma di euro 6,4 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020. 3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

All'articolo 2, comma 1, premettere i seguenti:

"01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;



b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare da adottare».

06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023 e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 denominato "Fondo La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.”.



All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate anche all' eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell'età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle strutture scolastiche;».

All'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «20 settembre».

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, della presente legge, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti.».

All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» con le seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» con le seguenti: «alle suddette graduatorie».

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.».

All'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.».

All'articolo 2, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

All'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: «3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli



adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e Ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto-legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

All'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.».

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.



6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 per l'anno 2020, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

All'articolo 2, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: «6-quater. All'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, secondo periodo, dopo le parole "tecnico ausiliario e docente", sopprimere le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa,"».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: «Art. 2-bis (Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione (Cunf) e delle Associazioni professionali dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente: «Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione del personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a



seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente: «Art. 2-quater (Misure per il personale ATA)

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».

2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.

3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.

4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.».

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «deliberato dal Consiglio» con le seguenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio».



All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla deliberazione» con le seguenti: «successivamente alla deliberazione».

All'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.»

All'articolo 3, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate, le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "quarantacinque", è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: "venti";
- b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.-ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. ».

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: «Art.4-bis (Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159)

1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettera b)";
- b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa"».

Dopo l'articolo 4-bis inserire il seguente: «Art.4-ter (Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

18-nonies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del



relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.».

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,".

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» con le seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007».

All'articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

All'articolo 6, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: «2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti,



formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.».

All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea".

Sostituire l'articolo 7 con il seguente: «Articolo 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: "Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le



Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95 e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.”.

Dopo l'articolo 7-bis inserire il seguente: "Art. 7-ter (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri

dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) l'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;



d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.".

Dopo l'articolo 7-ter, inserire il seguente: «Articolo 7-quater (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

Dopo l'articolo 7-quater, inserire il seguente: «Art. 7-quinquies (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola Superiore Meridionale)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statuari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».



Relazione tecnica

Interventi sull'articolo 1

Articolo 1, comma 2

La modifica dell'articolo 1 comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche provvedano al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso del prossimo anno 2020/2021, nel limite delle seguenti risorse:

- attività didattica prestata dai docenti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- fondi di cui all'articolo 40, comma 5, lettera b) del CCNL 19 aprile 2018;
- la metà dei risparmi di spesa derivanti dalla diversa organizzazione delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado (solo commissari interni oltre al presidente)

Le risorse di cui ai primi due punti sono già disponibili a legislazione vigente.

Quelle di cui al terzo punto saranno rese disponibili solo successivamente all'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati. A tal fine, si rappresenta che entro il mese di giugno, alla conclusione degli esami di Stato, sarà possibile determinare l'effettivo ammontare dei risparmi in questione, così da poterne destinare la metà allo svolgimento dei corsi di recupero, che inizieranno due mesi dopo, a settembre.

Articolo 1, comma 2-bis

L'inserimento del comma 2-bis è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 3

Le modifiche alla lettera a) hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'introduzione della lettera a-ter) di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche alle lettere c) e d) non comportano nuovi o maggiori oneri; la disposizione inoltre comporta che le ordinanze di cui all'articolo 1, al comma 1, stabiliscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62 che disciplina l'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Si tratta,



pertanto, di una disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ha già trovato accoglienza nelle relative ordinanze già adottate.

Articolo 1, comma 4

La modifica alla lettera a) è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera a-bis) prevede, come attualmente già disciplinato dalla legislazione vigente, che l'istituzione scolastica, in presenza di lacune per mancato conseguimento degli obiettivi didattici possa valutare l'opportunità di una reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato, fermi restando tutti gli altri limiti normativi previsti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri.

Le modifiche alla lettera b) hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La novella della lettera c) ha carattere ordinamentale e stabilisce che nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza le ordinanze di cui all'articolo 1, comma 1 disciplinano l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione comunque tenendo conto per le studentesse ed gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che norma l'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Si tratta, pertanto, di una disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ha già trovato accoglienza nelle relative ordinanze già adottate.

La modifica alla lettera d) è di mero drafting e priva di effetti finanziari

Articolo 1, comma 4-bis

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 1, comma 5

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e l'articolo 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 concernente "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107", dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale. Per quanto concerne i detenuti vi sono già apposite sezioni di scuole carcerarie.

Articolo 1, comma 6



La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 1, comma 7

Le nuove disposizioni si limitano a consentire la partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma: trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 7 bis e 7 ter

La disposizione attiene alle modalità ordinamentali di svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione di una provincia autonoma e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 7-quater e 7 quinquies

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a prevedere che si possa dare attuazione all'articolo 16 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in merito all'istruzione domiciliare a cura dei docenti di sostegno già in servizio, anche durante l'emergenza epidemiologica e nelle more dell'adozione del decreto attuativo previsto dal comma 2-bis del predetto articolo 16. Inoltre la norma non autorizza la sostituzione del personale impiegato

Infatti, l'istruzione domiciliare da parte dei docenti di sostegno in favore degli studenti con disabilità certificata che per almeno trenta giorni non possano frequentare le attività didattiche è già prevista dalla legge vigente, in particolare dal citato articolo 16. Tuttavia, non è possibile dare attuazione alla disposizione in parola perché manca il relativo decreto attuativo e perché le disposizioni adottate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 impedirebbero, in ogni caso, al docente di sostegno di recarsi presso il domicilio dello studente.

L'emendamento rimuove detti ostacoli, di natura esclusivamente ordinamentale, consentendo all'originaria disposizione di cui al citato articolo 16 di spiegare pienamente i suoi effetti.

Articolo 1, comma 9

La prima modifica è di mero drafting priva di effetti finanziari. Conseguentemente alla sostituzione del comma 2 l'ulteriore intervento prevede che le istituzioni scolastiche provvedano al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso del prossimo anno 2020/2021, nel limite delle seguenti risorse:

- attività didattica prestata dai docenti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- fondi di cui all'articolo 40, comma 5, lettera b) del CCNL 19 aprile 2018;



- la metà dei risparmi di spesa derivanti dalla diversa organizzazione delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado (solo commissari interni oltre al presidente)

Le risorse di cui ai primi due punti sono già disponibili a legislazione vigente.

Quelle di cui al terzo punto saranno rese disponibili solo successivamente all'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati. A tal fine, si rappresenta che entro il mese di giugno, alla conclusione degli esami di Stato, sarà possibile determinare l'effettivo ammontare dei risparmi in questione, così da poterne destinare la metà allo svolgimento dei corsi di recupero, che inizieranno due mesi dopo, a settembre.

Interventi sull'articolo 2

Articolo 2 commi 01-08

I commi da 01 a 05 sono solo delle modifiche di carattere ordinamentale che non incidono sugli oneri già quantificati della procedura concorsuale.

Con riferimento agli oneri derivanti dal comma 06 si riporta quanto segue:

La conclusione della procedura concorsuale straordinaria in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 avrebbe comportato l'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, da settembre 2020, di 16.535 docenti.

L'emendamento, invece, comporta quanto segue:

- la posticipazione delle prove della procedura concorsuale al prossimo anno scolastico con la conseguente immissione in ruolo dei primi vincitori a decorrere dal 1° settembre 2021;
- sui medesimi posti, nell'anno scolastico 2020/2021 saranno pertanto assunti con contratto a tempo determinato altrettanti docenti sulla base delle graduatorie attualmente vigenti;
- l'immissione in ruolo, a settembre 2021, di 16.535 vincitori di concorso, in aggiunta ai 4.710 vincitori che si prevede di assumere in tale data a legislazione vigente. I 16.535 vincitori assunti a settembre 2021 potranno godere della retrodatazione giuridica della nomina a settembre 2020.

Ciò comporta maggiori oneri di personale. Più precisamente:

- La stipula dei 16.535 contratti a tempo indeterminato nell'a.s. 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, giacché si tratta di contratti che a legislazione vigente verrebbero stipulati addirittura con un anno di anticipo;
- La previsione della retrodatazione giuridica all'a.s. 2020/2021 dei 16.535 contratti a tempo indeterminato stipulati con altrettanti docenti nel 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, poiché si tratta di soggetti che, a legislazione vigente, verrebbero assunti già nell'a.s. 2020/2021;



- La stipula dei 16.535 contratti a tempo determinato non comporta maggiori oneri di personale nell'a.s. 2020/2021, poiché avviene in luogo di altrettanti contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, può comportare oneri negli anni successivi, limitatamente a quei soggetti che non dovessero risultare tra i vincitori del concorso e ai quali si attribuisce, in base all'emendamento, un anno in più di anzianità di servizio, utile in futuro per l'evoluzione stipendiale.

Tuttavia si precisa che poiché il concorso straordinario è riservato ai docenti precari è assolutamente probabile che pur non essendo ancora vincitori di concorso, tutti i soggetti che vinceranno la procedura concorsuale, saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021 occupando posizioni utili nelle rispettive graduatorie.

In via prudenziale si stima comunque l'onere finanziario.

A legislazione vigente, ciascuno dei 16.535 immessi in ruolo a settembre 2021 potrà far valere l'anno di servizio svolto nel 2020/2021, ai fini della ricostruzione di carriera.

La proposta legislativa comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023.

Ciò comporta effetti finanziari a decorrere dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudenziale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo.

Si stima, sempre prudenzialmente, che il 90% dei 16.535 docenti con contratto a tempo determinato annuale risulterà tra i vincitori del concorso con immissione nel 2021/2022. Ciò in quanto la posizione nelle rispettive graduatorie è un ottimo predittore del successo nella procedura concorsuale, anche tenuto conto della semplificazione delle prove del concorso in questione rispetto a quello ordinario.

Pertanto, l'onere di cui trattasi si verificherà per 1.654 soggetti.

Per ciascuno dei soggetti interessati, l'effetto è:

- di eventuale incremento dell'importo dovuto nel 2023 a titolo di arretrati. L'importo dovuto si incrementa solo nel caso che il riconoscimento di un anno in più di servizio determini, nel 2023/2024, il riconoscimento, in sede di ricostruzione, di una classe di anzianità successiva a quella che altrimenti sarebbe stata assegnata;
- di anticipazione di un anno del momento del passaggio alle classi di anzianità successiva, sino alla quiescenza.

Si suppone che circa un avente titolo su sei si trovi nelle condizioni di cui al primo dei punti del precedente elenco, e che ogni anno circa uno su sei si trovi nelle condizioni di cui al secondo dei punti.



Un anno in più di carriera comporta la seguente maggiore spesa di personale per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti del precedente elenco, in funzione della maggiore classe di anzianità che verrebbe attribuita (valori medi tra i gradi di istruzione al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi e dell'IRAP):

da 9 a 14	3,914.30
da 15 a 20	3,903.53
da 21 a 27	3,550.60
da 28 a 34	3,996.24
da 35 in poi	2,311.33

In via prudenziale, nei seguenti calcoli si utilizza l'importo di 3.900 euro.

Nelle ipotesi anzidette, nel 2023 si verifica una maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per ricostruzioni di carriera. A decorrere dal 2023 si verifica anche la maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per l'anticipazione di un anno nel passaggio di carriera.

In definitiva, la proposta emendativa comporta la maggiore spesa di personale di 2,16 milioni di euro nel 2023 e di 1,08 milioni di euro a decorrere dal 2024.

In definitiva, l'emendamento comporta le seguenti maggiori spese di personale (milioni di euro):

		2023	2024	2025 e ss.
> s	c	2,16	1,08	1,08
> e	t/c	1,08	0,54	0,54

Il comma 08 non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. I docenti precari accedono alle prove scritte senza sostenere il test preliminare nelle prove autonomamente gestite dalle istituzioni universitarie.

Articolo 2, comma 1

L'intervento di cui alla lettera b) è meramente ordinamentale e può comportare risparmi. La proroga delle operazioni di avvio dell'anno scolastico può infatti condurre ad una decorrenza economica dei contratti di lavoro dei neo-immessi in ruolo in data successiva al 1° settembre con conseguenti risparmi.

La lettera b)-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stabilendo piuttosto che l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti a partire dal 1° di settembre 2020 debbano considerarsi quale attività didattica ordinaria.



La modifica della lettera c) è di drafting priva di effetti finanziari

La lettera d)bis prevede che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Pertanto, la disposizione essendo di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2, comma 2

Il comma 2 bis è finanziariamente neutra.

Articolo 2, comma 3

La disposizione riguarda esclusivamente una specificazione dei prodotti acquistabili con la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ferma restando l'invarianza del suo ammontare.

Articolo 2, comma 3 bis

L'emendamento comporta una maggiore spesa, in conto corrente, di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

		2020	2021	2022
> s	c	2,00		

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2, comma 3-ter

L'emendamento ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articoli 2, commi 4, 4-bis

La disposizione nel suo primo effetto sostituisce il comma 4 dell'articolo 2 ripristinando lo stato giuridico anteriore e disciplinato, essenzialmente dall'articolo 1 quater del decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato in sede di conversione.

Pertanto, nel sopprimere la disposizione vigente, si ripristina la decorrenza del citato articolo 1 quater e la creazione delle previste graduatorie provinciali utili per le supplenze già dall'anno scolastico 2020/2021.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.



Le ulteriori integrazioni sono mere semplificazioni anche di tecnica normativa. Si spostano all'interno della legge n. 124 del 1999, riguardante le supplenze, le disposizioni attualmente contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 quater citato, in materia di:

- creazione di una specifica graduatoria per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;
 - indicazione sino a venti istituzioni scolastiche della medesima provincia, in sede di costituzione delle graduatorie provinciali, per la formazione delle già previste graduatorie d'istituto;
- per l'effetto non abrogati i corrispondenti commi 2 e 3 dell'articolo 1 quater.

Inserimento dell'articolo 2-bis

La disposizione ha natura ordinamentale, giacché i partecipanti al tavolo di confronto non hanno diritto a compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. In breve, la partecipazione al tavolo è a titolo onorifico. Pertanto, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inserimento dell'articolo 2-ter

L'emendamento replica per il prossimo anno scolastico la misura adottata con l'articolo 1 sexies del decreto-legge 126 del 2016 che, come specificato anche in sede di relativa relazione tecnica, appare meramente ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri. Il testo dell'emendamento esclude, espressamente, il riconoscimento, ai fini ulteriori, del servizio reso.

Interventi sull'articolo 3

Le modifiche sono mero drafting o meramente ordinamentali e prive di effetti finanziari.

Interventi sull'articolo 4

Articolo 4, comma 1

Disposizione di mero drafting priva di effetti finanziari

Inserimento dell'articolo 4-bis

La disposizione ha natura ordinamentale, in quanto si limita a modificare la legislazione vigente nel senso di prevedere che i soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016, possano inserirsi, a domanda, in coda alle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018, anziché in coda alle graduatorie del concorso 2016 delle altre regioni. Inoltre, tale facoltà viene limitata ad una sola regione anziché a più d'una. Ciò avrà un impatto sul tempo medio occorrente per poter immettere in ruolo tali soggetti, ma non modifica le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Interventi sull'articolo 6



Articolo 6, comma 1

La disposizione in argomento si limita a chiarire il campo di applicazione della disciplina dell'articolo 6, sulla quale potevano ingenerarsi dubbi applicativi per effetto di un impreciso coordinamento con le disposizioni dell'articolo 5. Trattandosi di disposizione avente carattere ordinamentale, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Vi è inoltre un intervento di mero drafting, in quanto tale privo di natura innovativa.

Articolo 6, comma 2-bis

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in essa previste saranno svolte dalle amministrazioni con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Peraltro, la modalità relativa all'esame di Stato per i consulenti del lavoro è suscettibile di determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte.

Articolo 6, comma 2-ter

La norma stabilisce che i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale. Trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 3

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Interventi sull'articolo 7

L'emendamento si limita a introdurre modifiche puntuali al testo vigente dell'articolo 7 che mirano a ridurre l'ambito di applicazione temporale della disposizione ed a consentire ulteriori margini di autonomia alle università nella gestione dei procedimenti elettorali eventualmente in corso nel presente periodo di emergenza da COVID-19. Dalle nuove disposizioni, aventi natura meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inserimento dell'articolo 7-bis

La norma istituisce un VI e ulteriore quadrimestre nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020, in aggiunta al V quadrimestre già previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Direttoriale n. 2175/2018 recante il "Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia" (Bando Candidati). Al fine di garantire parità di trattamento ai candidati della tornata di ASN 2018-2020, con particolare riferimento ai criteri di valutazione deliberati dalle 190 Commissioni nazionali, risulta altresì necessario prorogare la durata dell'incarico di dette Commissioni. A tal fine si prevede



che le vigenti Commissioni restino in carica fino al 30 giugno 2021, ossia in tempo utile a concludere le attività di valutazione riferite all'istituendo VI quadrimestre. Parimenti, a fronte di quanto premesso, si dispone il differimento dell'avvio della procedura di formazione delle Commissioni per la "nuova" tornata biennale di ASN a gennaio 2021.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature, si inserisce in un'attività ciclica finanziata annualmente nell'ambito del FFO con 1 milione di euro, Capitolo 1694, ripartito ai sensi del DM n. 738/2019, articolo 10, lettera j), sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, e per il quale si assicura la piena capienza in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.

Inserimento dell'articolo 7-ter

La norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che intende semplificare il quadro normativo di riferimento e accelerare l'esecuzione dei lavori con particolare riguardo alle deroghe rispetto al codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda in particolare il comma 3, la norma incide sulle occupazioni di urgenza e sulle espropriazioni, introducendo una semplificazione delle procedure, senza oneri ulteriori atteso che in questo caso i relativi costi sono già ricompresi e preventivati nei quadri economici dei progetti.

Inserimento dell'articolo 7-quater

L'emendamento dispone la proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 al 31 luglio 2020 e di conseguenza anche ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove: trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Inserimento dell'articolo 7-quinquies

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere meramente ordinamentale finalizzate ad anticipare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale. Si segnala, anzi, che le misure qui previste sono potenzialmente suscettibili di determinare un risparmio, derivante dalla riduzione del periodo sperimentale che, in base alla legislazione vigente è attualmente pari ad un triennio ed in relazione al quale risultano già stanziati le risorse di cui al comma 412 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

In particolare, il comma 1, rappresenta una virtuosa accelerazione di un percorso già avviato, in relazione al quale l'ANVUR - in considerazione del volume di attività didattica già svolta dalla Scuola in questi primi anni di operatività - è già nella condizione di esprimere il parere di competenza.

Infine, per quanto riguarda il comma 2, si evidenzia che il Decreto del Ministro riguarda esclusivamente le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola Superiore Meridionale, ferma restando la necessità di un provvedimento legislativo funzionale al reperimento



delle risorse di cui al comma 413 della Legge n.145/2018. La disposizione, dunque, anche in questo caso ha la sola finalità di accelerare un percorso, in relazione al quale restano ovviamente fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, ivi compresa la necessità che – nel caso in cui sia conseguita la valutazione positiva da cui scaturisca l'istituzione della scuola – vengano reperite le necessarie risorse finanziarie. In ogni caso, tuttavia, va rilevato che dall'abbreviazione del periodo sperimentale consegue comunque un risparmio di spesa rispetto alle risorse già stabilite, a legislazione vigente, per la copertura del periodo sperimentale.

L'ultima previsione è di mero coordinamento.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

28 MAG. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



Si verifica positivamente ad esclusione delle disposizioni per le quali è stato chiesto lo stralcio e con le condizioni indicate nella nota n. 75861 del 28 maggio 2020

